

TI_GERICHTE 12.2001.95 vom 4. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.95

FR: TI_GERICHTE 12.2001.95 du 4 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2001.95 del 4 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

Con la petizione in rassegna _____, preso atto come l'autorità doganale italiana non la riteneva legittimata a percepire il rimborso di Lit. 150'700'000 (doc. O), ha convenuto in causa _____, ora _____, postulandone la condanna alla rifusione del controvalore in franchi dell'IVA a suo tempo anticipata, il tutto rimproverandole una violazione del contratto venuto in essere tra le parti. La convenuta si è opposta a qualsiasi richiesta, contestando, in particolare sulla base delle condizioni generali degli spedizionieri richiamate nel contratto, di essere responsabile del danno subito dalla controparte, oltretutto ampiamente prescritto.

E. 5

Il Segretario assessore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure, accertata l'applicazione nella fattispecie delle condizioni generali cui la convenuta aveva fatto accenno durante lo scambio di corrispondenza, ha esaminato se quest'ultima poteva essere resa responsabile del danno subito dall'attrice, concludendo per la negativa: il fatto che la convenuta si fosse rivolta a uno spedizioniere intermedio non costituiva innanzitutto una violazione contrattuale; la scelta di far capo alla ditta _____ non poteva a sua volta fondare una sua responsabilità, non essendo state evidenziate a quel momento circostanze tali da mettere in dubbio la capacità, la competenza e l'affidabilità del vettore scelto; infine, quand'anche si volesse ammettere una colpa della convenuta per l'errore nel trasporto, non era in ogni caso provato che lo stesso avesse comportato anche l'erronea esazione dei diritti doganali e quindi il danno di cui si chiede il risarcimento.

E. 6

Con l'appello che qui ci occupa, avverso dalla convenuta, l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa contesta in primo luogo l'applicabilità delle condizioni generali e chiede invece di far riferimento alle norme del CO. Ciò posto, a suo giudizio, la convenuta era già responsabile nei suoi confronti in quanto non aveva provato di aver agito diligentemente nella scelta del vettore, ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CO. Essa era in ogni caso tenuta al risarcimento poiché era stato l'errore di trasporto ed i conseguenti ritardi, a lei imputabili, che avevano portato alla rescissione del contratto di compravendita e con ciò alla difficoltà nella restituzione dell'IVA da parte dell'autorità doganale, problemi che altrimenti non si sarebbero mai posti.

E. 7

Pacifica nella fattispecie, stante la sede in Svizzera della casa di spedizioni convenuta, cui compete la prestazione caratteristica (art. 117 cpv. 3 LDIP, Staehelin , Basler Kommentar, N. 27 ad art. 439 CO), l'applicazione del diritto svizzero e in particolare delle norme sul contratto dello spedizioniere ex art. 439 CO rispettivamente del contratto di mandato (cfr. pure appello p. 6), si tratta in primo luogo di esaminare se la convenuta possa o meno prevalersi delle condizioni generali degli spedizionieri (doc. 27). La questione non necessita in definitiva di essere risolta, atteso che - come vedremo - l'esito della causa non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui esse trovassero applicazione.

E. 8

L'attrice, facendo riferimento all'art. 399 cpv. 2 CO (applicabile per altro anche al contratto dello spedizioniere, cfr. Staehelin , op. cit., N. 20 ad art. 439 CO) - che corrisponde sostanzialmente all'art. 27 delle condizioni generali degli spedizionieri - norma secondo cui se, come in concreto, il mandatario è autorizzato a farsi sostituire egli è responsabile soltanto della debita diligenza nel scegliere e nell'istruire il terzo, rimprovera alla convenuta di non aver dato prova di sufficiente diligenza nella scelta della ditta _____. A torto. In realtà, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, l'onere della prova circa l'eventuale violazione contrattuale nella scelta del sostituto non incombe al mandatario bensì al mandante (Fellmann , Berner Kommentar, N. 53 e 66 ad art. 399 CO; Weber , Basler Kommentar, N. 32 ad art. 398 CO), per cui spettava in definitiva all'attrice provare che al momento in cui la convenuta si era rivolta a _____ essa sapeva o doveva sapere che tale ditta aveva un contenzioso con l'autorità doganale italiana rispettivamente versava in una situazione economica talmente grave che avrebbe portato presto al suo fallimento. Agli atti non vi è tuttavia alcuna prova in tal senso. La convenuta ha anzi reso verosimile il contrario, dimostrando che per anni fino a quel momento quella ditta aveva sempre dato prova di affidabilità e di competenza, segnatamente curando senza problemi analoghe mansioni per altri clienti (cfr. doc. 18; Fellmann , op. cit., N. 61 ad art. 399 CO), mentre che i problemi di cui si è detto le sono stati comunicati per la prima volta solo l'anno seguente (doc. 18, 20 e 21). Non è dunque provata una violazione contrattuale da parte sua.

E. 9

L'attrice, a prescindere da quanto precede, ritiene anche in questa sede che il danno è stato in definitiva provocato dai ritardi e dall'errore di trasporto, imputabili alla convenuta, che hanno comportato la rescissione del contratto di compravendita, ed osserva che lo stesso non si sarebbe invece assolutamente prodotto se la controparte avesse agito conformemente al contratto, dacché la sua responsabilità. Non è così. Se è vero che a seguito della rescissione del contratto l'autorità doganale era di principio tenuta a restituire l'IVA a chi gliel'aveva anticipata, ovvero alle _____ da lei escussa (cfr. doc. O) e quindi non all'attrice, che di fatto doveva incassare la perdita, è però altrettanto vero che la posizione di quest'ultima non sarebbe stata migliore nemmeno nel caso - comunque non realizzatosi - di mantenimento del contratto di compravendita e conseguente importazione della merce in Italia: in tale evenienza era in effetti ovvio che l'IVA anticipata rimaneva attribuita all'autorità doganale italiana e che, in forza della giurisprudenza italiana (sentenza 499/93 del 19 gennaio 1993 della Corte di cassazione, pubblicata in Repertorio generale annuale 1993 2856 n. 46), la garante escussa _____ subentrava nella posizione di quest'ultima e poteva dunque pretendere il rimborso di quanto anticipato non solo dal vettore, ma anche dal proprietario-importatore, ovvero ancora una volta dall'attrice (cfr. doc. I), che dunque

sarebbe stata chiamata nuovamente alla cassa. Se ne deve pertanto concludere che la rescissione del contratto, quand'anche dovesse essere ascrivibile a negligenze della convenuta, non è assolutamente in relazione di nesso causale con il danno subito dall'attrice, cosicché la circostanza è in definitiva irrilevante per il pregiudizio da lei subito.

E. 10

Ne discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 2 luglio 2001 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'450.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 2'500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili. III. Intimazione a: - _____
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.